



AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino

<http://www.lslex.com>

Informazione breve – gennaio 2021

Disciplina di applicazione IVA post Brexit

Nuova disciplina IVA in vigore dal 1 gennaio 2021 per esportazioni e importazioni da e per il Regno Unito

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. La circolazione delle merci tra UK e UE è regolata dall'accordo di recesso, che si applica in via provvisoria.

Alla luce dell'Accordo di recesso a partire da quest'anno nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE.

Questo comporta che alle cessioni di beni:

- non si applica più il regime di reverse charge (art. 41 DL 331/93), non trattandosi più di operazioni intracomunitarie, né l'obbligo di presentare gli elenchi INTRASTAT;
- diventano obbligatori gli adempimenti doganali connessi alle esportazioni ed alle importazioni. Pertanto non è previsto il pagamento di dazi doganali e contingenti per le merci scambiate a patto che: l'esportazione di beni soddisfi i requisiti per ottenere l'origine UE, i beni vengano spediti direttamente

in UK e venga fornita una valida attestazione di origine all'importatore UK;

- non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi:

- per i servizi resi bisognerà continuare ad emettere fattura ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972;
- per i servizi ricevuti invece di integrare la fattura come si faceva per il reverse charge, bisognerà emettere un'autofattura.

La nuova applicazione della norma comporta quindi degli effetti:

- per i soggetti passivi IVA che pongono in essere operazioni del tipo B2B (scambi tra aziende);
- per i soggetti che operano con amministrazioni pubbliche del tipo B2G;
- per le operazioni con i consumatori privati B2C.

Nello specifico, le operazioni qualificabili come cessioni e acquisti di beni B2B tra Italia e Regno Unito non potranno più essere considerate come operazioni intracomunitarie ma verranno considerate cessioni all'esportazione per i beni spediti dall'Italia al Regno Unito ai sensi dell'art. 8, comma 1, DPR 633/72 e come importazioni per gli acquisti dal Regno Unito all'Italia ai sensi dell'art. 67 ss. DPR 633/72.

Sarà quindi necessario espletare le formalità doganali.

Le vendite a distanza verso privati da un soggetto residente nel Regno Unito ad uno residente in uno Stato Ue (che obbligano a registrarsi ai fini IVA nello Stato membro del consumo solo se si superano determinate soglie di fatturato) sono soggette ad IVA all'atto dell'importazione da parte del consumatore finale.

Non è più necessaria l'iscrizione al Vies che viene sostituito dal codice EORI. Deve essere presentata la prova dello status di soggetto passivo per la cessione di beni e la prestazione di servizi.

La prova dell'invio dei beni nel Regno Unito, per l'applicazione del regime di non imponibilità, è data dalla documentazione doganale.

I soggetti passivi stabiliti nel RU possono operare in Italia ed ottenere il recupero dell'imposta assolta sugli acquisti, con tre modalità differenti: presentando istanza di rimborso; registrandosi ai fini IVA in Italia; nominando un rappresentante fiscale in Italia, fin quando non verranno negoziati degli accordi di reciprocità tra Regno Unito e Italia.

Per quanto riguarda quelle merci che sono state trasportate nel Regno Unito partendo da uno Stato Ue, per quanto espresso dal principio di continuità, qualora dovessero rientrare nel territorio dell'Unione potranno beneficiare delle disposizioni espresse dall'articolo 143 della normativa 2006/112/CE, prevedendo la non imponibilità ai fini IVA una volta rientrati.

Un aspetto importante che è stato chiarito dall'Agenzia delle entrate riguarda la spettanza per il plafond IVA nell'ambito di un contratto di commissione per beni ceduti all'esportazione, chiarendo la possibilità di acquistare senza applicare l'imposta usufruendo del plafond previsto per gli esportatori abituali, indipendentemente dal fatto che siano soggetti non residenti ai fini IVA nello Stato italiano. E' previsto però che l'identificazione negli Stati UE sia prevista solo qualora sussista la presenza di accordi basati sulla cooperazione amministrativa tra Stati.

Gli effetti ai fini iva sulle operazioni con l'Irlanda del nord

Per l'Irlanda del Nord, anche dopo il 31/12/2020, sarà in vigore un particolare regime speciale di circolazione delle merci, previsto da un apposito protocollo allegato all'accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione.

In particolare, il regime speciale prevede che:

- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri UE sono considerate operazioni intra-UE;
- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l'OSS (One Stop Shop) per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall'Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l'OSS per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri (inclusa l'Italia) a acquirenti in Irlanda del Nord;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni;
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri (inclusa l'Italia) potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni.

Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per "XI", in luogo di "GB".

Poiché il protocollo non contempla le prestazioni di servizi, l'Irlanda del Nord è considerato, per queste ultime, Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.

Brexit: disposizioni transitorie

Per le operazioni a cavallo tra il 2020 e 2021:

- se l'inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020 le merci in transito tra UK e UE e viceversa si considerano immesse in libera pratica al pari delle merci comunitarie (art. 47 dell'accordo di Recesso Regno Unito/UE);
- in caso di arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto, ovvero la data di consegna delle merci al vettore per il trasporto o di presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere mediante Cmr, lettera di vettura Cim, polizza di carico, polizza di carico multimodale o lettera di vettura aerea;
- i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.

Ai fini IVA, l'art. 51 dell'accordo prevede che:

- le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengono la originaria qualificazione;
- le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione;
- per i **rimborsi IVA** bisogna continuare ad utilizzare il portale elettronico predisposto dal proprio Stato di stabilimento e la richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla direttiva 2008/9/CE, entro il 31 marzo 2021.